

Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ATS Milano
Città Metropolitana

REGOLAMENTO

PER LA COSTITUZIONE E RIPARTIZIONE DEL

FONDO PREVISTO DALL'ART. 113 DEL D. LGS. N. 50/2016

SS.MM.II. E L'EROGAZIONE DEGLI INCENTIVI PER

FUNZIONI TECNICHE

Approvato con Deliberazione n. 831 del 23/09/2021



INDICE

PARTE I – DISPOSIZIONI COMUNI.....	3
Art. 1 – Oggetto e finalità.....	3
Art. 2 – Definizioni	3
Art. 3 – Ambito di applicazione e norme applicabili.....	4
Art. 4 – Fondo incentivante	5
Art. 5 – Accantonamento nel fondo incentivante	5
Art. 6 – Definizione dell’incentivo	5
Art. 7 - Correlazione dell’incentivo con indennità stipendiali e altre misure incentivanti.....	6
Art. 8 - Soggetti beneficiari dell’incentivo	6
Art. 9 – Dipendenti di altre Amministrazioni.....	7
Art. 10 – Riconoscimento dell’incentivo al personale di centrali di committenza	Errore. Il segnalibro non è definito.
Art. 11 – Formazione del personale e acquisto di strumentazioni tecniche	7
Art. 12 – Proprietà degli elaborati.....	8
PARTE II – DISPOSIZIONI RELATIVE AGLI APPALTI DI LAVORI	8
Art. 13 – Accantonamento nel fondo incentivante	8
Art. 14 – Funzioni incentivate	15
Art. 15 – Individuazione dei soggetti coinvolti	16
Art. 16 – Determinazione dell’incentivo	16
Art. 17 – Accertamento preventivo all’erogazione delle somme	18
Art. 18 – Liquidazione dell’incentivo	19
Art. 19 – Allocazione in bilancio dell’incentivo.....	20
PARTE III – DISPOSIZIONI RELATIVE AGLI APPALTI DI SERVIZI E FORNITURE	20
Art. 20 – Accantonamento nel fondo incentivante	20
Art. 21 – Attività incentivate per acquisti di beni e servizi.....	22
Art. 22 – Campo di applicazione	23
Art. 23 – Individuazione dei soggetti coinvolti e criteri per la scelta.....	23
Art. 24 – Ripartizione del fondo	24
Art. 25 – Accertamento preventivo all’erogazione delle somme	27
Art. 26 – Liquidazione dell’incentivo	28
Art. 27 – Allocazione in bilancio dell’incentivo.....	29



PARTE IV – DISPOSIZIONI FINALI	30
Art. 28 - Norme finali, transitorie e di rinvio	30
Art. 29 – Entrata in vigore.....	30



PARTE I – DISPOSIZIONI COMUNI

Art. 1 – Oggetto e finalità

1. Il presente Regolamento, in attuazione delle vigenti disposizioni legislative, contrattuali e regolamentari, nonché delle indicazioni regionali fornite da Regione Lombardia con DGR XI/2672 del 16.12.2019 – Sub Allegato 1 - disciplina:
 - a) la costituzione del fondo previsto dall'art. 113, comma 2, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
 - b) la ripartizione, corresponsione e liquidazione della quota dell'ottanta per cento del fondo di cui alla precedente lett. a) a beneficio di dipendenti dell'Agenzia di Tutela della Salute della Città Metropolitana di Milano che, in base a specifico atto d'individuazione, abbiano svolto mansioni di natura tecnico-amministrativa e che, in forza delle disposizioni del presente Regolamento, abbiano maturato il diritto all'erogazione di incentivi economici;
 - c) l'impiego della quota del venti per cento del fondo di cui alla lett. a) del presente articolo, eventualmente incrementata nei casi previsti nel presente Regolamento, a finanziamento di iniziative volte all'acquisto di beni, servizi, strumentazioni e tecnologie funzionali al migliore e più efficiente svolgimento delle attività istituzionali degli uffici dell'Agenzia di Tutela della Salute della Città Metropolitana di Milano deputati all'acquisizione di lavori, servizi e forniture, nonché a finanziamento di corsi e tirocini formativi per il relativo personale.
2. L'attribuzione degli incentivi al personale che ne ha diritto è finalizzata ad incentivare l'efficienza e l'efficacia nel perseguimento della realizzazione e dell'esecuzione a regola d'arte dei lavori, servizi e forniture, nei tempi previsti dal progetto, valorizzando le professionalità interne all'Agenzia e incrementando la produttività del personale impegnato nelle attività di cui al presente Regolamento.

Art. 2 – Definizioni e Acronimi

1. Nel presente Regolamento s'intende per:
 - a) **"Codice"**, il Codice dei Contratti Pubblici di cui al Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii.;
 - b) **"Agenzia"** o **"ATS"**, l'Agenzia di Tutela della Salute della Città Metropolitana di Milano;
 - c) **"Lavori, servizi e forniture"**, i contratti pubblici disciplinati dal Codice ed ivi classificati a seconda del rispettivo oggetto;
 - d) **"Fondo"** o **"Fondo incentivante"**, il fondo di cui all'art. 113, commi 2 del Codice e all'art. 1, comma 1, lett. a), del presente Regolamento;
 - e) **"Incentivo"**, la remunerazione spettante, a valere sull'accantonamento nel fondo di cui all'art. 113, comma 2 del Codice, ai soggetti che ne hanno diritto, ai sensi del presente



Regolamento, in ragione di specifico atto d'individuazione e dell'effettivo svolgimento di attività e funzioni preordinate all'acquisizione di un lavoro, servizio o bene di interesse per l'Agenzia;

- f) **"RUP"**, il Responsabile Unico del Procedimento;
- g) **"DL"**, il Direttore dei Lavori;
- h) **"DEC"**, il Direttore dell'Esecuzione del Contratto;
- i) **"Gara"**, qualsiasi procedura sia essa ad evidenza pubblica o negoziata finalizzata all'aggiudicazione e/o affidamento di lavori, servizi o forniture;
- j) **"Dirigente competente"**, il dirigente dell'unità organizzativa dell'Agenza competente all'acquisizione del lavoro, servizio o fornitura che dà luogo all'accantonamento nel fondo e all'erogazione dell'incentivo.

Art. 3 – Ambito di applicazione e norme applicabili

1. Il presente Regolamento si applica alle attività e funzioni inerenti o correlate alla programmazione, alla gestione della progettazione, all'affidamento, all'esecuzione, alla verifica o al collaudo di lavori, servizi e forniture per i quali il relativo bando, avviso, lettera di invito o provvedimento di adesione (nel caso di adesione dell'Agenza a convenzioni ARIA/Consip o a procedure aggregate condotte nel ruolo di capofila da altre aziende sanitarie) vengano rispettivamente pubblicati, trasmessi o adottati in data coincidente o successiva a quella dell'entrata in vigore del Regolamento stesso.
2. Il presente Regolamento si applica altresì, con effetti retroattivi, alle attività e funzioni di cui al precedente comma inerenti ad appalti di lavori, forniture e servizi per i quali il relativo bando, avviso o lettera di invito o provvedimento di adesione (nel caso di adesione dell'Agenza a convenzioni ARIA/Consip o a procedure aggregate condotte nel ruolo di capofila da altre aziende sanitarie) siano stati rispettivamente pubblicati, trasmessi o adottati dal 1° gennaio 2018, a condizione che sia stato effettuato l'accantonamento delle necessarie risorse finanziarie.
3. Nell'applicazione del presente Regolamento si osserva la seguente disciplina:
 - a) per le funzioni ed attività inerenti o correlate alla programmazione, alla gestione della progettazione, all'affidamento, all'esecuzione e alla verifica o collaudo di opere e lavori pubblici si applicano, oltre alle disposizioni comuni della presente prima parte e finali della quarta parte, anche quelle specifiche della sola seconda parte;
 - b) per le funzioni ed attività inerenti o correlate alla programmazione, all'affidamento, all'esecuzione e alla verifica di forniture e servizi si applicano, oltre alle disposizioni comuni della presente prima parte e finali della quarta parte, anche quelle specifiche della sola terza parte.



Art. 4 – Fondo incentivante

1. È costituito il fondo di cui all'art. 1, comma 1, lett. a) del presente Regolamento. Ai sensi dell'art. 113, commi 3 e 4 del Codice esso è destinato:
 - a) in misura pari all'ottanta per cento alla corresponsione dell'incentivo di cui al successivo art. 6;
 - b) in misura pari al venti per cento, incrementata degli importi corrispondenti all'incentivo non erogabile ai dipendenti di qualifica dirigenziale e agli altri dipendenti nei casi previsti dal presente Regolamento, al finanziamento di iniziative, attività ed acquisizioni di cui al successivo art. 11.
2. Gli indicati limiti percentuali si applicano alle somme accantonate per ciascun appalto di lavori, forniture e servizi che, ai sensi del presente Regolamento dà luogo ad accantonamento.
3. Ai sensi dell'art. 113, comma 4, primo periodo del Codice, gli appalti beneficiari di finanziamenti europei e di altri finanziamenti a destinazione vincolata danno luogo ad accantonamento nel fondo limitatamente alla sola quota di cui all'art. 1, comma 1, lett. b) del presente Regolamento.

Art. 5 – Accantonamento nel fondo incentivante

1. L'accantonamento degli importi nel fondo, inclusivo degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Agenzia, avviene - tenendo conto dell'entità dei lavori, servizi e forniture e del grado di complessità delle relative procedure – nel rispetto delle disposizioni che seguono nonché con le modalità e nei limiti indicati nelle successive parti seconda e terza, alternativamente applicabili nei casi di appalti di lavori o di forniture e servizi.
2. Per ogni lavoro, fornitura o servizio l'importo oggetto di accantonamento non può superare il due per cento della cifra d'appalto posta a base di gara, IVA esclusa, comprensiva degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso.
3. La quantificazione degli importi da accantonare nel fondo è effettuata nella deliberazione di indizione delle gare ovvero nella determinazione o deliberazione di presa d'atto in caso di procedure condotte da altre AA.TT.SS. mandatarie e/o di adesione dell'Agenzia a convenzioni ARIA o Consip.

Art. 6 – Definizione dell'incentivo

1. L'incentivo spettante ai sensi del presente Regolamento viene determinato in base alle seguenti norme ed alle pertinenti disposizioni delle parti seconda e terza, alternativamente applicabili nel caso di appalti di lavori o di appalti di forniture e servizi.
2. I soggetti individuati per l'acquisizione di lavori, servizi o forniture pubbliche possono partecipare, anche contemporaneamente, a più appalti e devono essere designati necessariamente attraverso il criterio della rotazione, ove possibile.



3. Ove un dipendente provveda allo svolgimento di più funzioni o attività autonomamente incentivabili nell'ambito degli stessi appalti o di appalti differenti, l'incentivo ad esso spettante viene determinato sommando le quote corrispondenti alle funzioni o attività effettivamente svolte.
4. Ai sensi dell'art. 113, comma 3, del Codice l'importo complessivo dell'incentivo erogabile in corso d'anno al dipendente incaricato di funzioni e attività incentivabili ai sensi del presente Regolamento, ancorché riferibili anche ad altre Stazioni Appaltanti, non può superare il cinquanta per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo del dipendente stesso, determinato sommando il trattamento economico fondamentale, l'indennità di posizione, l'indennità di risultato o di produttività, ove presenti, altre indennità da calcolarsi tenendo conto anche di incarichi eventualmente svolti presso altre Stazioni Appaltanti. L'Agenzia acquisisce, in relazione ai propri dipendenti, informazioni riferite ad incarichi conferiti da altre Amministrazioni. Parimenti fornisce alle altre Amministrazioni, in relazione al loro personale, informazioni riferite ad eventuali incarichi svolti per conto di ATS.
5. Qualora l'incentivo complessivamente spettante al dipendente ecceda la percentuale indicata al comma precedente, l'Agenzia procede alla corresponsione in corso d'anno della sola parte di incentivo compresa nel richiamato limite, demandando l'erogazione della parte residua alla successiva annualità ovvero, in caso di ulteriore eccedenza, anche a quelle susseguenti fino a completo esaurimento dell'incentivo da corrispondere.
6. Al personale che ha ricoperto una funzione incentivante ai sensi del presente regolamento in una qualsiasi procedura per l'acquisizione di un lavoro, servizio o fornitura, verrà erogato l'incentivo previa verifica che nell'anno di competenza della prestazione svolta siano state prestate le ore di servizio contrattualmente previste.

Art. 7 - Correlazione dell'incentivo con indennità stipendiali e altre misure incentivanti

Le disposizioni dell'art. 113 si applicano anche ai dipendenti titolari di incarichi di funzione.

Art. 8 - Soggetti beneficiari dell'incentivo

1. Ferma l'applicazione delle successive parti seconda e terza, sono beneficiari dell'incentivo a valere sulla quota del fondo di cui all'art. 1, comma 1, lettera b):
 - a) i dipendenti dell'ATS Città Metropolitana di Milano di qualifica non dirigenziale che concorrono, a fini istituzionali, con l'apporto delle proprie capacità e competenza



professionale a migliorare l'efficienza e l'efficacia dell'Agenzia quale amministrazione aggiudicatrice nell'acquisizione di lavori, servizi e forniture rientranti nella sfera d'interesse dell'Agenzia stessa;

- b) il personale di qualifica non dirigenziale appartenente ad altre Stazioni Appaltanti che assume incarichi conferiti dall'Agenzia nei casi stabiliti al successivo art. 9.
2. Ai sensi dell'art. 113, comma 3, ultimo periodo del Codice, le funzioni ed attività di cui sopra affidate a personale con qualifica dirigenziale non danno titolo alla corresponsione dell'incentivo. I relativi importi vengono iscritti nel fondo ad incremento della quota di cui all'art. 1, comma 1, lett. c) del presente Regolamento.

Art. 9 – Dipendenti di altre Amministrazioni

1. Ove non siano presenti nell'organico della unità organizzativa competente all'acquisizione di lavori, servizi o forniture le professionalità tecniche, giuridiche ed amministrative necessarie, né vi sia la possibilità di acquisirle presso altre unità organizzative dell'Agenzia, il dirigente competente, in accordo con il Responsabile Unico del Procedimento può proporre alla Direzione dell'Agenzia il ricorso a personale di altre Stazioni Appaltanti. Se la proposta è assentita dalla Direzione si procede alla formalizzazione di appositi accordi.
2. Nei casi di cui sopra, la liquidazione dell'incentivo al personale di altre Amministrazioni interviene secondo le modalità previste negli accordi, nel rispetto dei regolamenti dell'Agenzia e delle Stazioni Appaltanti interessate.

Art. 11 – Formazione del personale e acquisto di strumentazioni tecniche

1. A beneficio degli uffici competenti all'acquisizione di lavori, servizi e forniture, l'Agenzia, a valere sulla quota del fondo di cui all'art. 1, comma 1, lett. c) del presente Regolamento:
 - a) promuove l'aggiornamento professionale dei dipendenti nell'ambito del piano di formazione del personale, mediante organizzazione o iscrizione a corsi di specializzazione, acquisto di testi e pubblicazioni, abbonamento a riviste specialistiche ecc.;
 - b) garantisce la dotazione di adeguati spazi operativi e dei relativi arredi, di nuove e adeguate strumentazioni professionali, di mezzi operativi informatici e di tutti i necessari ed attinenti beni di consumo;
 - c) promuove l'implementazione di progetti di innovazione rivolti al progressivo utilizzo di metodi e strumenti di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture;
 - d) promuove l'implementazione di banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli;



- e) attiva tirocini formativi e di orientamento di cui all'art. 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 ovvero dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei contratti pubblici, previa sottoscrizione di apposite convenzioni con le università e gli istituti scolastici superiori.
2. Ai fini di cui sopra, il dirigente competente comunica alle unità organizzative aziendali deputate ad adottare le suindicate iniziative ed acquisizioni, le esigenze formative dei dipendenti della propria struttura, nonché il fabbisogno della struttura stessa in termini di strumentazioni, mezzi e beni necessari allo svolgimento delle funzioni tecniche ed amministrative.

Art. 12 – Proprietà degli elaborati

1. Gli elaborati prodotti nell'ambito delle attività o funzioni incentivate ai sensi del presente Regolamento, recanti l'indicazione di tutti i dipendenti che hanno partecipato alla loro stesura, restano di proprietà piena ed esclusiva dell'Agenzia, la quale può apporvi o farvi apporre da soggetti terzi le modifiche o varianti ritenute opportune e necessarie in qualsiasi momento, a suo insindacabile giudizio.
2. Gli elaborati possono essere menzionati dai dipendenti che hanno partecipato alla loro stesura ai fini della formazione del proprio curriculum professionale.

PARTE II – DISPOSIZIONI RELATIVE AGLI APPALTI DI LAVORI

Art. 13 – Accantonamento nel fondo incentivante

1. Si dà luogo ad accantonamento nel fondo di cui all'art. 1, comma 1, lett. a) del presente Regolamento per tutti gli appalti di lavori, con la sola eccezione dei seguenti affidamenti e contratti:
 - a) contratti esclusi dall'ambito di applicazione del Codice;
 - b) concessioni di lavori;
 - c) proroghe e rinnovi di contratti soggetti all'applicazione del Codice;
 - d) procedure il cui valore a base di gara sia inferiore a € 40.000,00;
 - e) procedure di affidamento diretto;
 - f) procedure negoziate senza previa pubblicazione di bando quando i lavori possono essere forniti unicamente da un operatore;
 - g) lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria privi di particolare complessità e, nello specifico, attuabili senza preventiva progettazione.
2. Le somme da accantonare nel fondo per ogni appalto di lavori sono iscritte nel quadro economico di progetto. Esse:



- a) vengono determinate applicando all'importo dei lavori a base di gara, comprensivo degli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso e al netto dell'IVA di legge, le percentuali e i moltiplicatori indicati nelle Tabelle 1A e 2A per classi di importo e gradi di complessità degli affidamenti;
- b) vengono destinate nella misura dell'ottanta per cento alla corresponsione dell'incentivo di cui al precedente art. 6 nonché, nella rimanente misura del venti per cento, incrementata degli importi dell'incentivo non erogabili ai dipendenti di qualifica dirigenziale e agli altri dipendenti nei casi previsti dal presente Regolamento, al finanziamento di iniziative, attività ed acquisizioni di cui al precedente art. 11.

Tabella 1A – Fasce d'importo dei Lavori

Classi di importo dei Lavori a base di appalto	Percentuale da applicare
fino a euro 5.350.000,00 (o soglia comunitaria successivamente modificata)	2%
oltre euro 5.350.000,00 (o soglia comunitaria successivamente modificata) e fino a euro 15.000.000,00	1,8%
oltre euro 15.000.000,00 e fino a euro 25.000.000,00	1,5%
oltre euro 25.000.000,00 e fino a euro 50.000.000,00	0,65%
oltre euro 50.000.000,00	0,2%

Tabella 2A – Grado di complessità* dei Lavori

Categoria - Destinazione funzionale	ID. Opere	Identificazione Delle Opere	Gradi di complessità G	Percentuale** da applicare
EDILIZIA Insediamenti Produttivi Agricoltura- Industria- Artigianato	E.01	Edifici rurali per l'attività agricola con corredi tecnici di tipo semplice (quali tettoie, depositi e ricoveri) - Edifici industriali o artigianali di importanza costruttiva corrente con corredi tecnici di base.	0,65	0,42
	E.02	Edifici rurali per l'attività agricola con corredi tecnici di tipo complesso - Edifici industriali o artigianali con organizzazione e corredi tecnici di tipo complesso.	0,95	0,61
EDILIZIA Industria Alberghiera, Turismo e Commercio e	E.03	Ostelli, Pensioni, Case albergo – Ristoranti - Motel e stazioni di servizio - negozi - mercati coperti di tipo semplice	0,95	0,61
	E.04	Alberghi, Villaggi turistici - Mercati e Centri commerciali complessi	1,20	0,77



Servizi per la Mobilità				
EDILIZIA Residenza	E.05	Edifici, pertinenze, autorimesse semplici, senza particolari esigenze tecniche. Edifici provvisori di modesta importanza	0,65	0,42
	E.06	Edilizia residenziale privata e pubblica di tipo corrente con costi di costruzione nella media di mercato e con tipologie standardizzate.	0,95	0,61
	E.07	Edifici residenziali di tipo pregiato con costi di costruzione eccedenti la media di mercato e con tipologie diversificate.	1,20	0,77
EDILIZIA Sanità, Istruzione, Ricerca	E.08	Sede Azienda Sanitaria, Distretto sanitario, Ambulatori di base. Asilo Nido, Scuola Materna, Scuola elementare, Scuole secondarie di primo grado fino a 24 classi, Scuole secondarie di secondo grado fino a 25 classi	0,95	0,61
	E.09	Scuole secondarie di primo grado oltre 24 classi- Istituti scolastici superiori oltre 25 classi- Case di cura	1,15	0,74
	E.10	Poliambulatori, Ospedali, Istituti di ricerca, Centri di riabilitazione, Poli scolastici, Università, Accademie, Istituti di ricerca universitaria	1,20	0,77
EDILIZIA Cultura, Vita Sociale, Sport, Culto	E.11	Padiglioni provvisori per esposizioni - Costruzioni relative ad opere cimiteriali di tipo normale (colombari, ossari, loculari, edicole funerarie con caratteristiche costruttive semplici), Case parrocchiali, Oratori - Stabilimenti balneari - Aree ed attrezzature per lo sport all'aperto, Campo sportivo e servizi annessi, di tipo semplice	0,95	0,61
	E.12	Aree ed attrezzature per lo sport all'aperto, Campo sportivo e servizi annessi, di tipo complesso- Palestre e piscine coperte	1,15	0,74
	E.13	Biblioteca, Cinema, Teatro, Pinacoteca, Centro Culturale, Sede congressuale, Auditorium, Museo, Galleria d'arte, Discoteca, Studio radiofonico o televisivo o di produzione cinematografica - Opere cimiteriali di tipo monumentale, Monumenti commemorativi, Palasport, Stadio, Chiese	1,20	0,77
	E.14	Edifici provvisori di modesta importanza a servizio di	0,65	0,42



EDILIZIA Sedi amministrative, giudiziarie, delle forze dell'ordine		caserme		
	E.15	Caserme con corredi tecnici di importanza corrente	0,95	0,61
	E.16	Sedi ed Uffici di Società ed Enti, Sedi ed Uffici comunali, Sedi ed Uffici provinciali, Sedi ed Uffici regionali, Sedi ed Uffici ministeriali, Pretura, Tribunale, Palazzo di giustizia, Penitenziari, Caserme con corredi tecnici di importanza maggiore, Questura	1,20	0,77
EDILIZIA Arredi, Forniture, Aree esterne pertinenziali allestite	E.17	Verde ed opere di arredo urbano improntate a grande semplicità, pertinenziali agli edifici ed alla viabilità, Campeggi e simili	0,65	0,42
	E.18	Arredamenti con elementi acquistati dal mercato, Giardini, Parchi gioco, Piazze e spazi pubblici all'aperto	0,95	0,61
	E.19	Arredamenti con elementi singolari, Parchi urbani, Parchi ludici attrezzati, Giardini e piazze storiche, Opere di riqualificazione paesaggistica e ambientale di aree urbane.	1,20	0,77
EDILIZIA Edifici e manufatti esistenti	E.20	Interventi di manutenzione straordinaria, ristrutturazione, riqualificazione, su edifici e manufatti esistenti	0,95	0,61
	E.21	Interventi di manutenzione straordinaria, restauro, ristrutturazione, riqualificazione, su edifici e manufatti di interesse storico artistico non soggetti a tutela ai sensi del D. Lgs. 42/2004	1,20	0,77
	E.22	Interventi di manutenzione, restauro, risanamento conservativo, riqualificazione, su edifici e manufatti di interesse storico artistico soggetti a tutela ai sensi del D. Lgs 42/2004, oppure di particolare importanza	1,55	1,00
STRUTTURE Strutture, Opere infrastrutturali puntuali, non soggette ad azioni sismiche, ai sensi delle Norme Tecniche per le Costruzioni	S.01	Strutture o parti di strutture in cemento armato, non soggette ad azioni sismiche - riparazione o intervento locale - Verifiche strutturali relative - Ponteggi, centinature e strutture provvisorie di durata inferiore a due anni	0,70	0,45
	S.02	Strutture o parti di strutture in muratura, legno, metallo, non soggette ad azioni sismiche - riparazione o intervento locale - Verifiche strutturali relative,	0,50	0,32
STRUTTURE Strutture, Opere	S.03	Strutture o parti di strutture in cemento armato - Verifiche strutturali relative - Ponteggi, centinature e strutture provvisorie di durata superiore a due anni.	0,95	0,61



infrastrutturali puntuali	S.04	Strutture o parti di strutture in muratura, legno, metallo - Verifiche strutturali relative - Consolidamento delle opere di fondazione di manufatti dissestati - Ponti, Paratie e tiranti, Consolidamento di pendii e di fronti rocciosi ed opere connesse, di tipo corrente - Verifiche strutturali relative.	0,90	0,58
STRUTTURE Strutture speciali	S.05	Dighe, Conche, Elevatori, Opere di ritenuta e di difesa, rilevati, colmate. Gallerie, Opere sotterranee e subacquee, Fondazioni speciali.	1,05	0,68
	S.06	Opere strutturali di notevole importanza costruttiva e richiedenti calcolazioni particolari - Verifiche strutturali relative - Strutture con metodologie normative che richiedono modellazione particolare: edifici alti con necessità di valutazioni di secondo ordine.	1,15	0,74
IMPIANTI Impianti meccanici a fluido a servizio delle costruzioni	IA.01	Impianti per l'approvvigionamento, la preparazione e la distribuzione di acqua nell'interno di edifici o per scopi industriali - Impianti sanitari - Impianti di fognatura domestica od industriale ed opere relative al trattamento delle acque di rifiuto - Reti di distribuzione di combustibili liquidi o gassosi - Impianti per la distribuzione dell'aria compressa del vuoto e di gas medicali - Impianti e reti antincendio	0,75	0,48
	IA.02	Impianti di riscaldamento - Impianto di raffrescamento, climatizzazione, trattamento dell'aria - Impianti meccanici di distribuzione fluidi - Impianto solare termico	0,85	0,55
IMPIANTI Impianti elettrici e speciali a servizio delle costruzioni - Singole apparecchiature per laboratori e impianti pilota	IA.03	Impianti elettrici in genere, impianti di illuminazione, telefonici, di rivelazione incendi, fotovoltaici, a corredo di edifici e costruzioni di importanza corrente - singole apparecchiature per laboratori e impianti pilota di tipo semplice	1,15	0,74
	IA.04	Impianti elettrici in genere, impianti di illuminazione, telefonici, di sicurezza, di rivelazione incendi, fotovoltaici, a corredo di edifici e costruzioni complessi - cablaggi strutturati - impianti in fibra ottica - singole apparecchiature per laboratori e impianti pilota di tipo complesso	1,30	0,84



IMPIANTI Impianti industriali - Impianti pilota e impianti di depurazione con ridotte problematiche tecniche - Discariche inerti	IB.04	Depositi e discariche senza trattamento dei rifiuti.	0,55	0,35
	IB.05	Impianti per le industrie molitorie, cartarie, alimentari, delle fibre tessili naturali, del legno, del cuoio e simili.	0,70	0,45
IMPIANTI Impianti industriali – Impianti pilota e impianti di depurazione complessi - Discariche con trattamenti e termovalorizzatori	IB.06	Impianti della industria chimica inorganica - Impianti della preparazione e distillazione dei combustibili - Impianti siderurgici - Officine meccaniche e laboratori - Cantieri navali - Fabbriche di cemento, calce, laterizi, vetrerie e ceramiche - Impianti per le industrie della fermentazione, chimico-alimentari e tintorie - Impianti termovalorizzatori e impianti di trattamento dei rifiuti - Impianti della industria chimica organica - Impianti della piccola industria chimica speciale - Impianti di metallurgia (esclusi quelli relativi al ferro) - Impianti per la preparazione ed il trattamento dei minerali per la sistemazione e coltivazione delle cave e miniere.	0,70	0,45
	IB.07	Gli impianti precedentemente esposti quando siano di complessità particolarmente rilevante o comportanti rischi e problematiche ambientali molto rilevanti	0,75	0,48
IMPIANTI Opere elettriche per reti di trasmissione e distribuzione energia e segnali – Laboratori con ridotte problematiche tecniche	IB.08	Impianti di linee e reti per trasmissioni e distribuzione di energia elettrica, telegrafia, telefonia.	0,50	0,32
	IB.09	Centrali idroelettriche ordinarie - Stazioni di trasformazioni e di conversione impianti di trazione elettrica	0,60	0,39
	IB.10	Impianti termoelettrici-Impianti dell'elettrochimica - Impianti della elettrometallurgia - Laboratori con ridotte problematiche tecniche	0,75	0,48
IMPIANTI Impianti per la produzione di energia– Laboratori complessi	IB.11	Campi fotovoltaici - Parchi eolici	0,90	0,58
	IB.12	Micro Centrali idroelettriche-Impianti termoelettrici-Impianti della elettrometallurgia di tipo complesso	1,00	0,65



INFRASTRUTTURE MOBILITA' Manutenzione	V.01	Interventi di manutenzione su viabilità ordinaria	0,40	0,26
INFRASTRUTTURE MOBILITA' Viabilità ordinaria	V.02	Strade, linee tramviarie, ferrovie, strade ferrate, di tipo ordinario, escluse le opere d'arte da compensarsi a parte - Piste ciclabili	0,45	0,29
INFRASTRUTTURE MOBILITA' Viabilità speciale	V.03	Strade, linee tramviarie, ferrovie, strade ferrate, con particolari difficoltà di studio, escluse le opere d'arte e le stazioni, da compensarsi a parte. - Impianti teleferici e funicolari - Piste aeroportuali e simili.	0,75	0,48
IDRAULICA Navigazione	D.01	Opere di navigazione interna e portuali	0,65	0,42
IDRAULICA Opere di bonifica e derivazioni	D.02	Bonifiche e irrigazioni a deflusso naturale, sistemazione di corsi d'acqua e di bacini montani	0,45	0,29
	D.03	Bonifiche e irrigazioni con sollevamento meccanico di acqua (esclusi i macchinari) - Derivazioni d'acqua per forza motrice e produzione di energia elettrica.	0,55	0,35
IDRAULICA Acquedotti e fognature	D.04	Impianti per provvista, condotta, distribuzione d'acqua, improntate a grande semplicità - Fognature urbane improntate a grande semplicità - Condotte subacquee in genere, metanodotti e gasdotti, di tipo ordinario	0,65	0,42
	D.05	Impianti per provvista, condotta, distribuzione d'acqua - Fognature urbane - Condotte subacquee in genere, metanodotti e gasdotti, con problemi tecnici di tipo speciale.	0,80	0,52
TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE Sistemi informativi	T.01	Sistemi informativi, gestione elettronica del flusso documentale, dematerializzazione e gestione archivi, ingegnerizzazione dei processi, sistemi di gestione delle attività produttive, Data center, server farm.	0,95	0,61
TECNOLOGIE DELLA INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE Sistemi e reti di telecomunicazione	T.02	Reti locali e geografiche, cablaggi strutturati, impianti in fibra ottica, Impianti di videosorveglianza, controllo accessi, identificazione targhe di veicoli ecc Sistemi wireless, reti wifi, ponti radio.	0,70	0,45



TECNOLOGIE DELLA INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE Sistemi elettronici ed automazione	T.03	Elettronica Industriale Sistemi a controllo numerico, Sistemi di automazione, Robotica.	1,20	0,77
---	------	---	------	-------------

*Riferimento: Tavola Z-1 "Categorie delle opere - parametro del grado di complessità – Classificazione dei servizi e corrispondenze" allegata al DM 17/06/2016 recante "Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016" **Percentuale da applicare riparametrata sui coefficienti dei Gradi di complessità G.

3. Le modifiche contrattuali di cui all'art. 106 del Codice e, tra queste, le varianti in corso d'opera, in aumento o in diminuzione, nonché gli interventi supplementari il cui valore rientri nel quadro economico posto a base di gara, non comportano rimodulazioni del fondo. Le stesse modifiche, il cui valore non sia ricompreso nel quadro economico posto a base di gara, possono comportare rimodulazioni del fondo ove tali interventi, di variazione del progetto originario, siano autorizzati da Regione Lombardia.

Art. 14 – Funzioni incentivate

1. L'incentivo è erogato per lo svolgimento delle seguenti funzioni ed attività:

- a) responsabile unico del procedimento;
- b) referente della programmazione triennale dei lavori pubblici;
- c) direttore dei lavori;
- d) collaudatore statico e tecnico-amministrativo;
- e) incaricato di altre funzioni o attività connesse alla realizzazione di lavori pubblici indicate nell'atto di individuazione di cui all'art. 15;
- f) collaboratore dei soggetti di cui ai punti precedenti. Per collaboratore s'intende il dipendente con inquadramento tecnico, giuridico o amministrativo che, in rapporto alla funzione specifica, anche non ricoprendo ruoli di responsabilità diretta o personale, fornisce opera di consulenza o svolge parte o tutto l'insieme degli atti ed attività che caratterizzano la funzione stessa.

2. L'incentivo non è erogato per attività di progettazione di lavori ed opere nonché per funzioni di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione degli appalti.

3. Ai sensi dell'art. 113, comma 3, ultimo periodo del Codice, le funzioni ed attività di cui al comma 1 affidate a personale con qualifica dirigenziale non danno titolo alla corresponsione dell'incentivo ai sensi del presente Regolamento. I relativi importi sono iscritti nel fondo



incentivante ad incremento della quota di cui all'art. 1, comma 1 lett. c) del presente Regolamento.

Art. 15 – Individuazione dei soggetti coinvolti

1. I dipendenti chiamati a svolgere le funzioni indicate al precedente art. 14 vengono individuati dal dirigente competente, sentito il responsabile unico del procedimento, con specifico atto predisposto in avvio della procedura.
2. L'atto di individuazione deve considerare tutte le professionalità che concorrono allo svolgimento delle attività previste dalle fasi della procedura (programmazione, affidamento, esecuzione dell'appalto), ivi compreso il personale dirigenziale, ancorché escluso dalla corresponsione degli incentivi. Nell'adozione dell'atto il dirigente competente tiene conto:
 - a) della necessità di integrazione di diverse competenze professionali;
 - b) della competenza ed esperienza eventualmente acquisita dal personale e dei risultati conseguiti in analoghi incarichi;
 - c) delle opportunità di perseguire un'equa ripartizione degli incarichi;
 - d) del rispetto di eventuali vincoli giuridici posti agli appartenenti dei diversi ordini professionali.
3. L'atto d'individuazione deve riportare le funzioni o le attività da assegnare ai singoli dipendenti individuati, con le percentuali di attribuzione dell'incentivo sulla base dei criteri e delle tabelle successivamente riportati nel presente Regolamento.
4. L'atto di individuazione può essere modificato nelle fasi di programmazione, progettazione ed esecuzione dell'intervento con riferimento ad attività e funzioni ancora da svolgere.

Art. 16 – Determinazione dell'incentivo

1. La determinazione dell'incentivo avviene a valere sugli importi a ciò destinati, tenendo conto degli incarichi assegnati e del loro effettivo grado di svolgimento.
2. Il dirigente competente dà luogo all'imputazione di detti importi alle singole fasi di programmazione, affidamento ed esecuzione dei lavori secondo le percentuali indicate nella Tabella 3A, quindi procede alla quantificazione dell'incentivo applicando le percentuali indicate nella Tabella 4A.

Tabella 3A – Imputazione della quota di accantonamento alle singole fasi della procedura

FASI DELLA PROCEDURA	RIPARTIZIONE FONDO TRA LE TRE FASI	Percentuale erogabile al personale (80%), al netto della quota di cui al c.4 dell'art. 113 del Codice	Accantonament o ex art. 113 c.4 del codice (20%) per investimenti e formazione



Fase 1: fase programmazione	10% del valore dell'accantonamento nel fondo	8%	2%
Fase 2: fase procedura di affidamento	35% del valore dell'accantonamento fondo	28%	7%
Fase 3: fase esecuzione	55% del valore dell'accantonamento del fondo	44%	11%

Tabella 4A – Percentuali di ripartizione dell'incentivo lavori

Fasi della procedura	Funzione/attività rientrante in ogni fase	Ripartizione del valore determinato per singola fase erogabile
FASE 1	Referente della programmazione	29%
	Collaboratori tecnici	42%
	Collaboratori giuridico-amministrativi	29%
FASE 2	Responsabile unico del procedimento	35%
	Verificatore della progettazione	30%
	Collaboratori tecnici	12%
	Collaboratori giuridico-amministrativi	23%
FASE 3	Responsabile unico del procedimento	15%
	Direttore lavori	45%
	Collaudatore / certificatore regolare esecuzione	16%
	Collaboratori tecnici	12%
	Collaboratori giuridico-amministrativi	12%

3. Qualora le funzioni incentivate inerenti alla programmazione, all'affidamento e all'esecuzione di un lavoro:



- a) siano in parte affidate a professionisti esterni, gli importi dell'incentivo corrispondenti alle prestazioni svolte da detti professionisti rimangono nella parte di fondo indisponibile per il personale, da impiegare nella realizzazione di iniziative e acquisizioni contemplate al precedente art. 11;
- b) siano svolte in avvicendamento da due o più dipendenti dell'Agenzia o di altre Stazioni Appaltanti, i corrispondenti importi dell'incentivo vengono riconosciuti in quota proporzionale a ciascuno dei soggetti che si sono avvicendati.

Art. 17 – Accertamento preventivo all'erogazione delle somme

1. L'erogazione dell'incentivo è subordinata al positivo accertamento delle attività svolte dal dipendente. L'accertamento avviene ad opera del dirigente competente, sentito il responsabile unico del procedimento, sulla scorta dell'atto di individuazione di cui al precedente art. 15.
2. Ove emerga, a seguito dell'accertamento, che nell'acquisizione dei lavori si siano verificati ritardi o un incremento dei costi imputabili a negligenza o imperizia del dipendente, l'incentivo ad esso spettante è decurtato di una percentuale connessa alla durata del ritardo o all'incremento dei costi. La decurtazione è applicata secondo le percentuali indicate in Tabella 5A.

Tabella 5A – Riduzione dell'incentivo a seguito di ritardi o incrementi del costo dei lavori

Tipologia incremento	Misura incremento	Riduzione incentivo
Tempi di esecuzione	Entro il 20% del tempo contrattuale	10%
	Dal 21% al 40% del tempo contrattuale	30%
	Oltre il 40% del tempo contrattuale	50%
Costi di realizzazione	Entro il 20% dell'importo contrattuale	20%
	Dal 21% al 40% dell'importo contrattuale	40%
	Oltre il 40% dell'importo contrattuale	60%

3. Ai fini della decurtazione non rilevano:
 - a) quanto al termine di esecuzione di lavori, i tempi conseguenti a sospensioni o proroghe per cause legittime;
 - b) gli incrementi di spesa per modifiche di contratti riconducibili alle fattispecie di cui all'art. 106 del Codice, eccezion fatta per le modifiche derivanti da errori o da omissioni nel progetto di cui al comma 2, lettera b), quarto periodo e ai commi 9 e 10 dell'art. 106 del Codice.



4. Nei casi di cui al comma 2, fatta salva la valutazione della responsabilità disciplinare, amministrativa e contabile, il dirigente responsabile dell'unità organizzativa aziendale cui afferisce il dipendente contesta, per iscritto, al dipendente stesso la negligenza e gli errori compiuti e valuta le giustificazioni da questi addotte prima di concludere l'accertamento. Le somme non percepite dai dipendenti rimangono nel fondo incentivante e incrementano la quota di cui all'art.1, primo comma, lett. c) del presente Regolamento.
5. Non può essere disposta l'erogazione dell'incentivo al dipendente nel caso venga accertato che questi, per dolo o colpa grave, abbia commesso azioni che abbiano cagionato interruzioni, revoca, annullamento, recesso o risoluzione del contratto d'appalto o della procedura in corso di aggiudicazione. Qualora l'incentivo sia stato erogato al dipendente, anche in misura parziale, prima dell'accertamento dell'evento ascrivibile al dolo o colpa grave che ne avrebbe impedito il pagamento, la relativa somma è recuperata sui pagamenti successivi o, qualora il rapporto di lavoro non sia estinto, in ogni altro modo consentito dall'Ordinamento.
6. Qualora, in corso di svolgimento di una procedura che dia luogo all'erogazione dell'incentivo, la stessa debba essere interrotta, revocata, annullata o si abbia risoluzione o recesso dal contratto d'appalto, l'incentivo viene erogato in relazione alle prestazioni effettivamente rese fino al momento dell'interruzione, della revoca, dell'annullamento, del recesso o della risoluzione.

Art. 18 – Liquidazione dell'incentivo

1. La liquidazione dell'incentivo è disposta per ciascun appalto, al termine delle fasi di programmazione, affidamento ed esecuzione dei lavori. Essa interviene per le quote dell'incentivo corrispondenti alle fasi alle quali le attività incentivate rispettivamente si riferiscono.
2. Si provvede alla liquidazione dell'incentivo mediante deliberazione del Direttore Generale, previo accertamento delle attività svolte dai dipendenti incaricati, effettuato dal dirigente competente sentito il responsabile unico del procedimento.
3. Al fine di assicurare il rispetto del limite di cui al precedente art. 6, comma 3 la unità organizzativa complessa "Risorse Umane e Organizzazione":
 - a) monitora, con periodicità almeno semestrale, il trattamento economico dei dipendenti beneficiari dell'incentivo comunicati dal RUP alla UOC Risorse Umane e Organizzazione e, in caso di scostamento dal reddito previsto, ne dà comunicazione scritta al direttore competente e al dipendente interessato;
 - b) annota le autorizzazioni rilasciate ai dipendenti a svolgere, per altre Amministrazioni, funzioni incentivate ai sensi dell'art. 113 del D. Lgs. n. 50/2016 ai fini del controllo del limite di cui all'art. 6 comma 3;



- c) eroga nelle competenze stipendiali gli incentivi percepiti dai dipendenti ai sensi dell'art. 113 del D. Lgs. n. 50/2016, anche corrisposti da altre Amministrazioni se previsto dai singoli accordi;
- d) interrompe il pagamento dell'incentivo ed avvisa immediatamente il dirigente competente della quota del 50 per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo.

Art. 19 – Allocazione in bilancio dell'incentivo

1. Per gli appalti di lavori l'imputazione a bilancio degli accantonamenti nel fondo avviene contestualmente all'assunzione degli impegni finanziari connessi alla realizzazione dei lavori, come evidenziati nel quadro economico di progetto.

PARTE III – DISPOSIZIONI RELATIVE AGLI APPALTI DI SERVIZI E FORNITURE

Art. 20 – Accantonamento nel fondo incentivante

1. Si dà luogo ad accantonamento nel fondo di cui all'art. 1, comma 1, lett. a) del presente Regolamento per tutti gli appalti di servizi e forniture, con la sola eccezione:
 - a) dei contratti esclusi dall'ambito di applicazione del Codice;
 - b) delle procedure ad affidamento diretto, senza procedura comparativa;
 - c) degli acquisti, anche effettuati con procedura comparativa, per importi fino a € 40.000,00 (rientrano in tale fattispecie anche le adesioni a gare aggregate e/o convenzioni centralizzate ARIA/Consip per importi complessivi inferiori a € 40.000,00);
 - d) delle procedure negoziate senza previa pubblicazione di bando quando le forniture e i servizi possono essere forniti unicamente da un operatore economico;
 - e) dei contratti di concessione;
 - f) delle proroghe e rinnovi di contratti soggetti all'applicazione del Codice;
 - g) dei contratti di forniture e servizi (anche manutentivi) per i quali non vi siano i presupposti per la nomina del direttore dell'esecuzione (DEC) ai sensi delle Linee guida ANAC n. 3/2016, paragrafo 10.2.
2. Le somme da accantonare nel fondo per ogni appalto di servizi e forniture sono iscritte nel provvedimento con il quale il procedimento di acquisizione prende avvio. Esse vengono:
 - a) determinate applicando all'importo dei servizi o della fornitura a base di gara, comprensivo degli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso e al netto dell'IVA di legge, le percentuali e i moltiplicatori indicati nelle Tabelle A1 e A2 per classi di importo e gradi di complessità degli affidamenti;



- b) destinate nella misura dell'ottanta per cento (80%) alla corresponsione dell'incentivo di cui al precedente art. 6 nonché, nella rimanente misura del venti per cento (20%), incrementata degli importi dell'incentivo non erogabili ai dipendenti di qualifica dirigenziale e agli altri dipendenti nei casi previsti dal presente Regolamento, al finanziamento di iniziative, attività ed acquisizioni di cui al precedente art. 11.

Tabella A1 – Fasce d'importo dei Servizi e Forniture

Classi di importo dei Servizi o delle Forniture	% da applicare
fino a euro 500.000,00	1,0%
da euro 500.001,00 fino a euro 1.500.000,00	
- per la parte fino a euro 500.000,00	1,0%
- per la parte da euro 500.001,00 fino a euro 1.500.000,00	0,8%
da euro 1.500.001,00 fino a euro 5.000.000,00	
- per la parte fino a euro 500.000,00	1,0%
- per la parte da euro 500.001,00 fino a euro 1.500.000,00	0,8%
- per la parte da euro 1.500.001,00 fino a euro 5.000.000,00	0,6%
da euro 5.000.001,00 fino a euro 20.000.000,00	
- per la parte fino a euro 500.000,00	1,0%
- per la parte da euro 500.001,00 fino a euro 1.500.000,00	0,8%
- per la parte da euro 1.500.001,00 fino a euro 5.000.000,00	0,6%
- per la parte da euro 5.000.001,00 fino a euro 20.000.000,00	0,4%
oltre 20.000.001,00	
- per la parte fino a euro 500.000,00	1,0%
- per la parte da euro 500.001,00 fino a euro 1.500.000,00	0,8%
- per la parte da euro 1.500.001,00 fino a euro 5.000.000,00	0,6%
- per la parte da euro 5.000.001,00 fino a euro 20.000.000,00	0,4%
oltre 20.000.001,00	0,0%

3. Tenuto conto delle vigenti disposizioni normative inerenti all'obbligo di ricorrere in via prioritaria alle procedure centralizzate, sono definiti i coefficienti di pesatura della complessità (Tabella A2) con diminuzione delle risorse da destinarsi all'incentivo ex art. 113 del Codice valorizzato secondo i seguenti moltiplicatori:

Tabella A2 – Grado di complessità delle procedure

Tipologia di procedura di gara	moltiplicatore
Procedure ARIA/CONSIP/Centrali di committenza	1 (100%)
Gare aggregate a livello di unione formale d'acquisto	0,7 (70%)
Gare autonome/a livello di singola azienda	0,5 (50%)



4. Si precisa che, in caso di adesione a Convenzioni ARIA e/o Consip per farmaci e vaccini (categorie merceologiche di cui al DPCM 11 luglio 2018), le percentuali indicate nella Tabella A1 saranno ridotte del 50% in osservanza delle disposizioni fornite da Regione Lombardia con DGR XI/2672 del 16/12/2019 - Sub Allegato 1.

Art. 21 – Attività incentivate per acquisti di beni e servizi

1. I soggetti beneficiari del fondo, di qualifica non dirigenziale, sono individuati tra i dipendenti dell'Agenzia che svolgono direttamente o collaborano alle funzioni tecniche e/o amministrative inerenti alle attività sotto descritte, nelle loro varie competenze, come segue:
- a) Coloro che svolgono attività di "Programmazione della spesa" (art. 21 del Codice e disposizioni regionali);
 - b) Coloro che svolgono attività di "Responsabile del Procedimento" (art. 31 del Codice e Linee Guida ANAC n. 3 di attuazione del Codice);
 - c) Coloro che svolgono attività di "Valutazione preventiva dei progetti" (capitolato tecnico);
 - d) Coloro che svolgono attività di "Predisposizione e controllo di procedure di gara" (quali attività relative all'individuazione della procedura di scelta del contraente più idonea, alla redazione degli atti di gara tra cui Bando, Disciplinare di Gara, Capitolato Speciale d'Appalto, Lettera invito, alla pubblicità legale; attività eventualmente necessarie per l'espletamento di una procedura in forma aggregata o per adesione a convenzioni stipulate da Centrali di Committenza; attività eventualmente necessarie per la predisposizione di provvedimenti di presa d'atto relativi a una procedura espletate, in qualità di capofila, dal altro Ente sanitario; ogni attività svolta dalla pubblicazione del bando fino all'individuazione del contraente, tra cui attività seggio di gara e segreteria commissione giudicatrice, stesura verbali di gara, Delibera di aggiudicazione; attività propedeutiche alla stipula del contratto sia per le procedure esperite dall'Agenzia in qualità di capofila che per le procedure esperite da altri Enti sanitari per le quali ATS risulti aggregata);
 - e) Coloro che svolgono attività di "Supporto tecnico/amministrativo al RUP post aggiudicazione" (gestione fidejussioni, adempimenti Osservatori, reportistica verso soggetti esterni quali ANAC, Ministero della Salute, MEF, Regione, Corte dei Conti, etc.);
 - f) Coloro che svolgono attività di "Direzione dell'Esecuzione del Contratto";
 - g) Coloro che svolgono attività di "Supporto e collaborazione tecnico/amministrativa al Direttore dell'Esecuzione del Contratto", solo se formalmente nominati con nota di incarico del Direttore dell'Esecuzione del Contratto (emissioni ordinativi, ricezione merci presso magazzino economale e/o tecnico e/o farmaceutico, liquidazione fatture e verifiche contabili, emissione mandati di pagamento, attestazioni di regolare esecuzione, etc.);



- h) Coloro che svolgono attività di "Collaudo tecnico-amministrativo ovvero Verifiche di conformità/certificato di regolare esecuzione" (a cura del Direttore dell'Esecuzione del Contratto).
2. I soggetti beneficiari dell'incentivo sono individuati, per ciascun appalto di servizi e forniture, tenendo conto dei seguenti criteri:
- competenze e responsabilità connesse alle specifiche prestazioni da svolgere;
 - tipologia di incarichi svolti dai tecnici in relazione alle mansioni affidatigli;
 - complessità dei servizi e delle forniture, derivante anche, ad esempio, dalla necessità di integrare diverse parti di progettazione specialistica.

Art. 22 – Campo di applicazione

1. Il presente Regolamento si applica anche ai servizi e forniture che vengono acquisiti attraverso le Centrali di Committenza Aria S.p.A. o Consip S.p.A.
2. In caso di appalti relativi a servizi o forniture l'accantonamento del fondo avviene esclusivamente nel caso in cui sia nominato il Direttore dell'Esecuzione ai sensi delle Linee guida ANAC n. 3/2016, paragrafo 10.2.

Art. 23 – Individuazione dei soggetti coinvolti e criteri per la scelta

1. I dipendenti chiamati ad espletare il complesso delle attività che caratterizzano il processo di acquisizione di un bene e di un servizio sono individuati, sentito con il Dirigente responsabile della struttura richiedente dell'assetto competente l'acquisizione del servizio o fornitura, dal RUP con specifico atto di individuazione.
2. Nella scelta del personale chiamato a svolgere le funzioni di cui sopra si deve tenere conto:
 - a) della necessità di integrazione tra le diverse competenze in relazione alla tipologia della prestazione professionale;
 - b) della competenza, dell'esperienza eventualmente acquisita dal personale e dei risultati conseguiti in altri analoghi incarichi professionali;
 - c) delle opportunità di perseguire un'equa ripartizione degli incarichi;
 - d) del rispetto della vigente normativa in merito ai limiti e ai vincoli posti agli appartenenti ai diversi ordini professionali, ove esistano.
3. L'atto d'individuazione deve riportare espressamente i nominativi, le funzioni e/o le attività da assegnare ai singoli dipendenti individuati, con le percentuali di attribuzione dell'incentivo sulla base dei criteri di cui al presente Regolamento, nonché delle Tabelle di seguito riportate. Laddove non fosse possibile, nell'atto d'individuazione, assegnare le esatte percentuali di attribuzione dell'incentivo, il RUP si riserva la possibilità di aggiornare le suddette percentuali, nonché l'elenco degli operatori coinvolti nel processo acquisitivo a consuntivo e comunque con cadenza annuale.



4. L'atto di individuazione può subire modifiche nel corso della realizzazione dell'intervento, purché adeguatamente motivato.
5. L'atto di individuazione deve considerare tutte le professionalità che concorrono allo svolgimento delle attività previste dalle fasi della procedura (programmazione, affidamento, esecuzione), ivi incluso il personale dirigenziale, ancorché escluso dalla corresponsione degli incentivi.

Art. 24 – Ripartizione del fondo

1. La determinazione dell'incentivo avviene a valere sugli importi a ciò destinati, tenendo conto degli incarichi assegnati e del loro effettivo grado di svolgimento.
2. Il RUP dà luogo all'imputazione di detti importi alle singole fasi di programmazione, affidamento ed esecuzione di servizi e forniture, secondo le percentuali indicate nella Tabella A3, quindi procede alla quantificazione dell'incentivo applicando le percentuali indicate nella Tabella A4.

Tabella A3 – Imputazione della quota di accantonamento alle singole fasi della procedura

FASI DELLA PROCEDURA	RIPARTIZIONE FONDO TRA LE TRE FASI	Percentuale erogabile al personale (80%), al netto della quota di cui al c.4 dell'art. 113 del Codice	Accantonamento ex art. 113 c.4 del codice (20%) per investimenti e formazione
Fase 1: fase programmazione	10% del valore dell'accantonamento nel fondo	8%	2%
Fase 2: fase procedura di affidamento	35% del valore dell'accantonamento fondo	28%	7%
Fase 3: fase esecuzione	55% del valore dell'accantonamento del fondo	44%	11%

3. Come indicato al comma 2 dell'art. 5 del presente Regolamento, il fondo incentivante di cui al comma 2 del citato art. 113 del Codice è costituito dalla percentuale da applicare all'importo posto a base di gara.



4. Il fondo si registra a bilancio per competenza e quindi sul bilancio del primo anno si registrano i valori relativi alle fasi 1 e 2 (fase 1- programmazione dei fabbisogni, fase 2- procedura di affidamento) e la quota parte di spettanza dell'anno della fase 3 (fase 3 - esecuzione).
5. Per quanto concerne l'importo posto a base di gara e l'imputazione a bilancio si precisa quanto segue:
 - I. **Per le gare autonome indette dall'Agenzia**, la valorizzazione delle risorse da destinare all'incentivo ex art. 113 del Codice ha come riferimento il valore complessivo della gara (intendendo il fabbisogno dell'Azienda non tenendo conto di eventuali estensioni per adesioni successive previste per altre aziende) e grava sul bilancio dell'anno di pubblicazione del provvedimento di indizione e/o della pubblicazione del bando al 100% per la fase 1 e la fase 2 e in quota parte, proporzionale alla durata, per la fase 3, imputando agli anni successivi le restanti quote di competenza della fase 3;
 - II. **Per le gare aggregate nelle quali l'Agenzia riveste il ruolo di azienda capofila:**
 - a. La valorizzazione delle risorse da destinare all'incentivo ex art. 113 del Codice, è determinata calcolando l'importo delle fasi 1 e 3 in relazione al valore dei propri fabbisogni e calcolando l'importo della fase 2 sul valore complessivo a base d'asta della procedura, comprensivo degli importi anche delle aziende aggregate (con esclusione di eventuali estensioni per adesioni successive previste per altre aziende);
 - b. Il fondo determinato grava sul bilancio dell'anno della pubblicazione del provvedimento di indizione e/o della pubblicazione del bando al 100% per la fase 1 e la fase 2 e in quota parte, proporzionale alla durata, per la fase 3, imputando agli anni successivi le restanti quote di competenza della fase 3;
 - III. **Per le gare aggregate nelle quali l'ATS riveste il ruolo di azienda aggregata:** La valorizzazione delle risorse da destinare all'incentivo ex art. 113 del Codice, è determinata, calcolando l'importo delle sole fasi 1 e 3 in relazione al valore dei propri fabbisogni, in quanto la fase 2 è di competenza della sola azienda capofila; il fondo determinato grava sul bilancio dell'anno di pubblicazione del provvedimento di presa d'atto al 100% per la fase 1 e, in misura proporzionale alla durata, per la fase 3, imputando agli anni successivi le restanti quote di competenza della fase 3;
 - IV. **Per le gare ARIA/ CONSIP** la valorizzazione delle risorse da destinare all'incentivo ex art. 113 del Codice è determinata dall' Agenzia, considerando il valore del proprio fabbisogno per le sole fasi 1 e 3, in quanto la fase 2 non è di competenza dell'Agenzia. Il fondo determinato grava sul bilancio dell'anno dell'adesione al 100% per la fase 1 e in misura proporzionale alla durata, per la fase 3, imputando agli anni successivi le restanti quote di competenza della fase 3. Per valore del proprio fabbisogno si intende l'importo complessivo di adesione alla singola gara centralizzata anche se effettuata in diverse tranches.



6. La ripartizione dell'importo complessivo relativo alla quota di incentivo erogabile al personale (80%), al netto della quota di cui al comma 4 dell'art. 113 (20%), è operata dal RUP, secondo le percentuali riportate nella tabella seguente:

Tabella A4 – Percentuali di ripartizione dell'incentivo servizi e forniture

Fasi della procedura	Quota della erogabile al {80%} al netto della quota di cui al c.4 113 del Codice	Funzione/ attività rientranti in	Ripartizione del determinato per fase erogabile al personale in % sul della fase
FASE 1	8%	Programmazione della spesa (RUP)	30%
		Supporto al RUP nella programmazione della spesa	70%
FASE 2	28%	Responsabile del Procedimento (RUP)	20%
		Valutazione preventiva dei progetti (capitolato tecnico)	5%
		Predisposizione, controllo ed espletamento delle procedure di gara	75%
FASE 3	44%	Supporto tecnico/amministrativo al RUP post aggiudicazione contratto	25%
		Direzione dell'Esecuzione del Contratto (DEC)	40%
		Supporto/Collaborazione al Direttore dell'Esecuzione del Contratto	30%
		Collaudo tecnico-amministrativo ovvero Verifiche di conformità / certificato di regolare esecuzione	5%

7. In caso di mancata nomina formale dei soggetti a supporto del Direttore dell'Esecuzione del Contratto, la relativa quota prevista nella tabella di cui sopra (30%) sarà assegnata all'attività di Direzione dell'Esecuzione del Contratto, la cui quota diventerà pertanto del 70% (40% + 30%).



8. In caso di mancata nomina formale dei soggetti incaricati della valutazione preventiva dei progetti, la relativa quota prevista nella tabella di cui sopra (5%) sarà assegnata all'attività di Predisposizione, controllo ed espletamento delle procedure di gara, la cui quota diventerà pertanto del 80% (75% +5%).

Art. 25 – Accertamento preventivo all'erogazione delle somme

1. La corresponsione dell'incentivo è subordinata al preventivo e positivo accertamento delle specifiche attività svolte dai dipendenti da parte del Responsabile Unico del Procedimento, sulla scorta dell'atto di individuazione, di cui al precedente art. 23, eventualmente aggiornato in corso di realizzazione della procedura acquisitiva.
2. Gli incentivi vengono riconosciuti solo in funzione dell'effettiva partecipazione alle funzioni da parte dei soggetti interessati e della loro presenza in servizio. In caso di avvicendamento di più soggetti durante l'iter di gara o nella fase di esecuzione/collaudo/ verifica di conformità, gli incentivi sono riconosciuti quota parte a ciascuno.
3. L'accertamento consiste nella verifica che tutte le prestazioni di cui all'art. 21 del presente Regolamento siano state svolte senza ritardi e/o senza incremento dei costi d'appalto, tenuto conto di quanto previsto dagli articoli 106 (Modifica di contratti durante il periodo di efficacia) e 107 (Sospensione) del Codice, anche ai fini delle eventuali decurtazioni di cui ai commi seguenti. La decurtazione è applicata secondo le percentuali indicate in Tabella A5.

Tabella A5 – Riduzione dell'incentivo a seguito di ritardi o incrementi del costo dei servizi e forniture

Tipologia incremento	Misura incremento	Riduzione incentivo
Tempi di esecuzione	Entro il 20% del tempo contrattuale	10%
	Dal 21% al 40% del tempo contrattuale	30%
	Oltre il 40% del tempo contrattuale	50%
Costi di realizzazione	Entro il 20% dell'importo contrattuale	20%
	Dal 21% al 40% dell'importo contrattuale	40%
	Oltre il 40% dell'importo contrattuale	60%

4. Ai fini della decurtazione non rilevano:
 - a) quanto al termine di realizzazione delle prestazioni contrattuali, i tempi conseguenti a sospensioni o proroghe per cause legittime;
 - b) gli incrementi di spesa per modifiche di contratti riconducibili alle fattispecie di cui all'art. 106 del Codice, eccezion fatta per le modifiche derivanti da errori o da omissioni nel progetto di cui al comma 2, lettera b), quarto periodo e ai commi 9 e 10 dell'art. 106 del Codice.



- 5 Nei casi di cui al comma 3, fatta salva la valutazione della responsabilità disciplinare, amministrativa e contabile, il dirigente responsabile dell'unità organizzativa aziendale cui afferisce il dipendente contesta, per iscritto, al dipendente stesso la negligenza e gli errori compiuti e valuta le giustificazioni da questi addotte prima di concludere l'accertamento. Le somme non percepite dai dipendenti rimangono nel fondo incentivante e incrementano la quota di cui all'art.1, primo comma, lett. c) del presente Regolamento.
- 6 Non può essere disposta l'erogazione dell'incentivo al dipendente nel caso venga accertato che questi, per dolo o colpa grave, abbia commesso azioni che abbiano cagionato interruzioni, revoca, annullamento, recesso o risoluzione del contratto d'appalto o della procedura in corso di aggiudicazione. Qualora l'incentivo sia stato erogato al dipendente, anche in misura parziale, prima dell'accertamento dell'evento ascrivibile al dolo o colpa grave che ne avrebbe impedito il pagamento, la relativa somma è recuperata sui pagamenti successivi o, qualora il rapporto di lavoro non sia estinto, in ogni altro modo consentito dall'Ordinamento.
- 7 Qualora, in corso di svolgimento di una procedura che dia luogo all'erogazione dell'incentivo, la stessa debba essere interrotta, revocata, annullata o si abbia risoluzione o recesso dal contratto d'appalto, l'incentivo viene erogato in relazione alle prestazioni effettivamente rese fino al momento dell'interruzione, della revoca, dell'annullamento, del recesso o della risoluzione.

Art. 26 – Liquidazione dell'incentivo

1. La liquidazione degli incentivi è disposta per ciascun appalto, al termine delle fasi di programmazione, affidamento ed esecuzione di contratti di servizi e forniture, almeno annualmente, dal Direttore della UOC competente all'acquisizione di servizi/forniture, con Deliberazione del Direttore Generale per la quantificazione, previo accertamento positivo delle specifiche attività svolte dai dipendenti incaricati. Nell'ipotesi di contratti di durata pluriennale e tenuto conto dell'oggetto del contratto, la Deliberazione di quantificazione e liquidazione degli incentivi è successivamente trasmessa dal Direttore dell'UOC competente all'acquisizione di servizi o delle forniture alla UOC Programmazione, Bilancio, Monitoraggio e Rendicontazione per le scritture di bilancio indicate dalla Regione e al Direttore della UOC Risorse Umane e Organizzazione, con l'indicazione degli importi spettanti a ciascuno dei dipendenti incaricati.
2. Resta inteso che:
 - I. nel caso in cui nell'ambito di una medesima procedura le prestazioni vengano svolte da più soggetti, la quota dell'incentivo da attribuire al singolo soggetto terrà conto delle attività effettivamente svolte in relazione alle giornate di presenza;
 - II. nel caso in cui un soggetto svolga nell'ambito di una medesima procedura più prestazioni, la quota dell'incentivo da attribuire al singolo dipendente fa riferimento alla pluralità delle prestazioni svolte;



- III. le quote parti del compenso incentivante corrispondenti a:
 - a) prestazioni non svolte da dipendenti dell'ATS in quanto affidate a personale esterno all'organico aziendale,
 - b) prestazioni svolte da personale dipendente con qualifica dirigenziale,
 - c) prestazioni per le quali non sia stato effettuato l'accertamento delle specifiche attività svolte dai singoli dipendenti, incrementano il fondo di cui al comma 4 dell'art. 113.
3. L'importo dell'incentivo - comprensivo degli oneri previdenziali, assistenziali a carico dell'Amministrazione con esclusione dell'IRAP - corrisposto al singolo dipendente nel corso dell'anno non può superare il 50% del trattamento complessivo annuo lordo (art. 113, c. 3 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.).
4. Al fine di assicurare il rispetto di tale limite, la UOC Risorse Umane e Organizzazione:
 - a) monitora, con periodicità almeno semestrale, il trattamento economico dei dipendenti beneficiari dell'incentivo comunicati dal RUP alla UOC Risorse Umane e Organizzazione e, in caso di scostamento dal reddito previsto, ne dà comunicazione scritta al direttore competente e al dipendente interessato;
 - b) annota le autorizzazioni rilasciate ai dipendenti a svolgere, per altre Amministrazioni, funzioni incentivate ai sensi dell'art. 113 del D. Lgs. n. 50/2016 ai fini del controllo del limite di cui all'art. 6 comma 3;
 - c) eroga nelle competenze stipendiali gli incentivi percepiti dai dipendenti ai sensi dell'art. 113 del D. Lgs. n. 50/2016, anche corrisposti da altre Amministrazioni se previsto dai singoli accordi;
 - d) interrompe il pagamento dell'incentivo ed avvisa immediatamente il dirigente competente della quota del 50 per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo.

Art. 27 – Allocazione in bilancio dell'incentivo

1. L'imputazione a bilancio degli accantonamenti del fondo deve essere effettuata per anno di competenza. In particolare:
 - I. la fase 1 (programmazione) e la fase 2 (affidamento) devono essere imputate interamente nell'anno di pubblicazione del provvedimento di indizione e/o di pubblicazione del bando, dell'avviso o della lettera di invito;
 - II. nel caso di adesioni a convenzioni centralizzate la fase 1 (programmazione) verrà imputata a bilancio al momento dell'adesione alla convenzione.
 - III. la fase 3 (esecuzione) deve essere, invece, ripartita su tutta la durata del contratto, imputando la quota parte ai diversi bilanci.



PARTE IV – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 28 - Norme finali, transitorie e di rinvio

1. Qualora il presente Regolamento risulti incompatibile, in tutto o in parte, con disposizioni legislative sopravvenute, esso deve considerarsi automaticamente modificato in conformità alle nuove norme, se esse risultino direttamente applicabili; diversamente, esso deve essere modificato, seguendo la procedura di legge, entro 90 giorni dall'entrata in vigore delle norme sopravvenute.
2. Tutti i rinvii normativi contenuti nel presente Regolamento si intendono di natura dinamica e formale e, pertanto, la modifica di norme legislative e disposizioni vigenti, richiamate nel testo o, comunque, l'emanazione di nuove, al posto delle stesse, implica la loro immediata applicazione, con adeguamento automatico del presente Regolamento.
3. Per quanto non previsto o specificato nel presente Regolamento si fa riferimento al D. Lgs. 18/04/2016 n. 50 e s.m.i.

Art. 29 – Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore a decorrere dalla data di pubblicazione della deliberazione di approvazione all'Albo Pretorio on-line di ATS della Città Metropolitana di Milano.
2. A decorrere dalla predetta data è abrogata la previgente disciplina aziendale relativa all'oggetto del presente Regolamento.
3. Il presente Regolamento resta permanentemente pubblicato sul sito internet dell'Azienda (www.ats-milano.it).